



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 24 gennaio 2024*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario relatore
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021-2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE la deliberazione n. 50/2023/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 10/2023/INPR e n. 14/2023/INPR con le quali, in riferimento al programma di lavoro per l'anno 2023, sono stati definiti i criteri e ripartiti i controlli fra i Magistrati in servizio presso la Sezione;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 2/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Paola Cecconi;

## **FATTO**

**1.** La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo programmate, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Boara Pisani (n. 2.441 abitanti) ed in particolare:

- il bilancio di previsione 2021-2023 e rendiconto 2021, con relativi allegati, presenti sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente;
- il parere sul bilancio di previsione 2021/2023 e la relazione sul rendiconto 2021 dell'Organo di revisione;
- la relazione-questionario dell'organo di revisione al rendiconto dell'esercizio 2021;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

**1.2** Dall'esame della predetta documentazione emerge, in primo luogo, che il bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato il 15/01/2021 e trasmesso alla banca dati BDAP il 20/01/2021, nei termini previsti. Ai sensi dell'art. 162, co. 6, Tuel, il predetto bilancio chiude in pareggio, presenta un fondo di cassa finale non negativo e rispetta la copertura delle previsioni di competenza della spesa e delle altre componenti negative come

specificato dal citato comma 6.

Il quadro degli equilibri non prevede applicazione di avanzo presunto e presenta FPV pari a zero per tutti e tre gli esercizi.

Per quanto concerne il rendiconto 2021, esso risulta approvato in ritardo con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 27/06/2022, trasmessa alla banca dati BDAP in data 29/06/2022.

La situazione contabile-finanziaria a rendiconto, per l'esercizio 2021, come desunta dai prospetti BDAP, è riassunta nelle tabelle seguenti.

## EQUILIBRI DI BILANCIO

Il rendiconto 2021 è stato approvato con i seguenti risultati:

	(euro)
	Rendiconto 2021
O1) Risultato di competenza di parte corrente	701.193,57
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	155.811,74
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	142.811,74
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	36.177,15
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	36.177,15
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	36.177,15
W1) Risultato di competenza	737.370,72
W2) Equilibrio di bilancio	191.988,89
W3) Equilibrio complessivo	178.988,89

I saldi degli equilibri sono tutti positivi, con un risultato di competenza di 737.370,72 euro e un equilibrio complessivo di 178.988,89 euro.

L'Ente ha quindi conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1, co. 821, legge n. 145/2018 e ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019.

Non risulta invece positivo l'*equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali*, che registra un valore di -81.814,02 euro.

Dall'esame del questionario del rendiconto 2021, emerge il ricorso all'utilizzo di avanzo solamente in parte corrente per 224.625,76 euro (117.576,96 euro relativo all'avanzo libero 2020 e 107.048,80 euro relativo a parte di quello vincolato); non è riscontrabile, invece, utilizzo di avanzo in parte capitale.

Infine, non risultano utilizzate somme relative al Fondo funzioni fondamentali.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(euro)

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	734.408,80
Residui attivi	1.868.281,74
Residui passivi	1.530.409,70
FPV	67.298,11
Risultato di amministrazione	1.004.982,73
Totale accantonamenti	618.274,90
Di cui: FCDE	545.274,90
Totale parte vincolata	319.149,35
Totale parte destinata agli investimenti	-
Totale parte libera	67.558,48

Il risultato di amministrazione è positivo come pure la parte libera del risultato stesso.

Il fondo cassa finale è in aumento rispetto all'esercizio precedente, da 409.394,66 euro a 734.408,80 euro.

I residui attivi (1.868.281,74 euro) superano i residui passivi (1.530.409,70 euro) per 337.872,04 euro.

Nel risultato di amministrazione 2021 è accantonato il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari a 545.274,90 euro, di cui 102.756,06 euro a copertura dei rischi relativi ai residui attivi del titolo 1 (pari a 245.747,18 euro) e 442.518,84 euro a copertura dei rischi connessi ai residui attivi del titolo 3 (pari a 905.581,30 euro). Il dettaglio del FCDE evidenzia che la parte di accantonamento relativa al titolo 3 è interamente dedicata alle sanzioni per violazioni del Codice della strada.

Risulta presente un Fondo contenzioso di 20.000,00 euro e un Fondo perdite delle società partecipate per 40.000,00 euro, dichiaratamente riferito alla situazione del Consorzio Padova Sud, ente gestore del servizio di raccolta rifiuti e della relativa tariffa. Come si desume dal consuntivo consultabile nel sito internet del Consorzio stesso, l'esercizio 2021 si è chiuso con un risultato positivo per 2.109 euro; la ricostruzione delle vicende finanziarie intercorse (già illustrate nella deliberazione n. 92/2023/PRSE di questa Sezione) sono riportate nella nota integrativa al bilancio consuntivo menzionato.

Ancora con riferimento agli accantonamenti nel risultato di amministrazione 2021 del Comune, si evidenzia la presenza del fondo rinnovi contrattuali per 13.000,00 euro mentre non è stato costituito il fondo garanzia debiti commerciali pur ricorrendone i presupposti. Nel sito del Comune, infatti, nella sezione "Amministrazione Trasparente", è presente l'attestazione relativa al valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2021 (45,94 giorni) e l'importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza (840.485,75 euro). Tale criticità è stata oggetto di approfondimento istruttorio (si veda il punto dedicato nella successiva parte in diritto).

Per quanto concerne la parte vincolata del risultato di amministrazione, essa include il Fondo funzioni fondamentali (99.770,89 euro), proventi da concessioni cimiteriali (29.249,00 euro) e le già citate sanzioni per violazioni in materia di circolazione stradale da riversare al Comune di Stanghella sulla base di una convenzione tra enti (190.129,46 euro).

Non sono indicate altre quote relative a trasferimenti ricevuti per l'emergenza pandemica. L'invio della certificazione al MEF in materia di utilizzo di fondi covid è avvenuto nei termini, il 30/05/2022.

Risulta costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa corrente per "salario accessorio e premiante" per 40.255,08 euro.

La quota di avanzo destinato agli investimenti è pari a zero.

### **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dei residui attivi dell'Ente, data dal rapporto tra accertamenti e riscossioni, riferita ai titoli 1 e 3, evidenzia i dati riportati nel prospetto seguente.

	Rendiconto 2021 Accertamenti (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	270.002,71	113.949,85	42%
Tit.1 competenza	1.215.634,74	1.125.940,42	93%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	442.350,30	160.746,35	36%
Tit.3 competenza	886.992,05	157.952,37	18%

Le entrate proprie risultano gestite direttamente, ad eccezione della tariffa sulla raccolta dei rifiuti che è affidata al Consorzio Padova Sud.

Una certa difficoltà di riscossione si riscontra per i residui attivi del titolo 1 (42%), ma soprattutto per le entrate extratributarie, sia in conto competenza (18%) che in conto residui (36%). Si tratta, nel primo caso, delle imposte e, nel secondo caso, prevalentemente di sanzioni per violazione al Codice della strada, alle quali è destinata la parte più significativa del FCDE (i 442.518,84 euro relativi al tit.3).

Per quanto concerne i residui passivi mantenuti, il 52% riguarda le spese correnti (tit.1), il 41% quelle in conto capitale (tit. 2), i restanti residui gli altri titoli.

### **SITUAZIONE DI CASSA**

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	734.408,80
Anticipazione di tesoreria	-
Cassa vincolata	12.365,66
Tempestività dei pagamenti	45,94

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Il fondo cassa, pari a 409.394,66 euro all'1/1/2021, raggiunge la disponibilità di 734.408,80 euro al 31/12/2021.

Non vi è ricorso ad anticipazioni di tesoreria ex art. 222 TUEL, né alle anticipazioni di liquidità.

La cassa vincolata risulta valorizzata per 12.365,66 euro, riscossi nel 2021.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti annuale, pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito internet comunale, ha un valore di 45,94 giorni. L'importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza ammonta a 840.485,75 euro. Tali dati descrivono una situazione di notevole ritardo nei pagamenti oggetto di approfondimento istruttorio nel punto dedicato nella successiva parte in diritto.

## **INDEBITAMENTO**

Il limite all'indebitamento, disposto all'art. 204 TUEL nel 10% come valore d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, per l'Ente in esame è pari a 2,48%, pertanto risulta rispettato.

Dal quadro generale riassuntivo del rendiconto 2021, si desume l'accensione di nuovi mutui per 548.800,00 euro, nel rispetto dell'art. 203 TUEL.

I parametri di deficiarietà risultano rispettati, in particolare l'indicatore *10.3 Sostenibilità debiti finanziari* ha assunto un valore di 8,55.

Nel questionario si dichiara che non è stato rinegoziato debito, che non sono presenti operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza derivata.

Non viene dichiarata l'esistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento.

**1.3.** Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Boara Pisani è stato destinatario della deliberazione di questa Sezione n. 92/2023/PRSE relativa all'esercizio 2019, con la quale sono state rilevate criticità relative alla gestione e alla riscossione dei residui e delle entrate extratributarie, nonché riguardanti la tempestività dei pagamenti; è stata infine segnalata la necessità di un attento monitoraggio della situazione finanziaria del Consorzio Padova Sud.

**1.4.** Il controllo sulla situazione contabile-finanziaria dell'esercizio 2021 ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 12010 del 20/11/2023), con il quale sono stati chiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi.

Le osservazioni formulate hanno riguardato:

- assenza delle voci relative al FPV nel bilancio di previsione 2021-2023;
- ritardo nell'approvazione del rendiconto 2021;
- utilizzo dell'avanzo vincolato;

- determinazione del risultato di amministrazione 2020 post certificazione covid;
- ritardo nei pagamenti e assenza fondo garanzia debiti commerciali;
- assenza del fondo indennità di fine mandato;
- mancata sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo;
- riscossione dei residui;
- riscossione delle entrate extratributarie;
- cassa vincolata;
- indebitamento.

**1.5.** In esito alla predetta richiesta, l'Ente e l'Organo di revisione hanno prodotto le proprie osservazioni con nota di risposta del 28/11/2023, acquisita al prot. Corte dei conti n. 12152 del 29/11/2023.

## **DIRITTO**

**2.** L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”* - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

In particolare, per quanto concerne il bilancio di previsione 2021-2023, con le sopra citate delibera n. 2/2021/INPR, la Sezione delle autonomie ha deliberato di non procedere all'adozione dell'usuale questionario ma di approvare le *“linee di indirizzo”* *“cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023. Con apposito avviso sul sistema Con.Te gli enti sono stati informati che, per adempiere al richiamato obbligo informativo, è da considerarsi *“sufficiente trasmettere, entro il termine stabilito dalla Sezione regionale di controllo competente il parere dell'organo di Revisione di cui all'art. 239 c.1 lett. B n°2”*.*

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

**3.** Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato e precisato non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito esposte.

### **3.1 Assenza delle voci relative al FPV nel bilancio di previsione 2021-2023.**

Si osserva che il bilancio di previsione, per ciascuna delle annualità 2021-2023, non contiene le voci relative al FPV, sia di entrata che di spesa.

In sede istruttoria, il Comune, a tal proposito, ha dichiarato che provvederà *"nei prossimi bilanci di previsione ad inserire le voci del FPV."*

Si richiama, al riguardo, il punto 3 delle Linee di indirizzo per la relazione dei revisori sui bilanci di previsione 2021-2023, approvate con la sopra richiamata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 2/2021/INPR, concernente *"Il ciclo finanziario e il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici"* laddove si osserva che *"Nell'ambito degli strumenti offerti dalla contabilità degli enti locali è necessario monitorare il bilanciamento tra le fonti di finanziamento impiegate e la spesa in conto capitale e di investimento, a salvaguardia degli equilibri finanziari dei bilanci e della sostenibilità del debito"*. Al fine di conseguire tale bilanciamento *"assumono un ruolo fondamentale le fasi di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici"* e lo strumento del cronoprogramma la cui definizione implica *"la stima del fabbisogno finanziario, la scomposizione in fasi del lavoro previsto, la definizione dei tempi di realizzazione"*. Se, da un lato un *"adeguato cronoprogramma deve consentire di collegare sistematicamente il ciclo finanziario con il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici"* dall'altro *"Le necessarie correlazioni tra il fondo*

*pluriennale vincolato e lo sviluppo del programma di spesa sono state evidenziate nella delibera della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 19/2019 di cui si confermano gli orientamenti, come per le precedenti deliberazioni 4/2015 – 32/2015 – 9/2016 – 14/2017, che affrontano, tra gli altri, i temi del Fondo Pluriennale vincolato e del cronoprogramma. Le rilevanti modifiche apportate al principio contabile (All. 4/2) con DM del 1 marzo 2019, in applicazione dell'art. 1, commi 909-911, della legge n. 145/2018, disciplinano la conservazione nel fondo pluriennale vincolato delle somme relative al livello minimo di progettazione (punto 5.4.8 del principio contabile - All. 4.2) e ribadiscono la regola della conferma nel fondo determinato a rendiconto delle risorse non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento. L'interruzione o il ritardo nel ciclo tecnico della progettazione comporta la cancellazione del fondo pluriennale vincolato nel ciclo finanziario ed evidenzia problemi organizzativi e di controllo nel programma di spesa. Per quanto riguarda la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate - punto 5.4.9 del principio contabile, All. 4.2 - (Sezione delle autonomie deliberazione n. 19/2019, cit.), si richiama l'attenzione sulla verifica della sussistenza delle "condizioni presupposto" per conservare il fondo pluriennale".*

La Sezione, nel prendere atto del proposito manifestato dall'Ente di provvedere per gli esercizi futuri, rammenta che la valorizzazione del FPV è necessaria al fine di garantire la continuità del ciclo economico finanziario in stretta connessione con il ciclo tecnico, ma soprattutto per assicurare la veridicità e attendibilità del bilancio di previsione e dei relativi equilibri nel periodo triennale di riferimento.

### **3.2 Ritardo nell'approvazione del rendiconto 2021 e nella trasmissione alla BDAP**

Il rendiconto dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 27/06/2022, in ritardo rispetto al termine del 30 aprile 2022. La trasmissione alla banca dati BDAP è avvenuta in data 29/06/2022.

Il Comune, in riscontro ai chiarimenti richiesti, ha attribuito il ritardo alla carenza di personale, "comunque di nuova nomina".

La Sezione raccomanda di adottare tutte le azioni necessarie per conseguire l'efficienza degli uffici finanziari che rivestono una funzione cruciale nella vita gestionale dell'Ente, in particolare nelle fasi di predisposizione dei documenti del ciclo di bilancio, di cui va sempre garantita l'approvazione nei termini di legge e la conseguente trasmissione dei dati alla BDAP.

### **3.3 Utilizzo dell'avanzo vincolato**

Nel questionario del rendiconto 2021, nella tab. 4 della Sezione II "Dati contabili: Risultati della Gestione Finanziaria" relativa ai "valori della parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente" è presente l'importo di 107.048,80 euro relativo al "Totale delle parti utilizzate"

Al riguardo, è stato chiesto al Comune di spiegare il collegamento di tale importo con quelli inseriti nell'allegato a2) *Elenco risorse vincolate* del rendiconto 2021.

In sede di risposta alla nota istruttoria, il Comune ha dichiarato che *“sono stati utilizzati € 29.249,00 derivanti da un vincolo spese in conto capitale per manutenzione straordinaria del cimitero e la somma rimanente, versata al comune di Stanghella per la quota dei proventi derivanti dal codice della strada di loro spettanza, vincolati in attesa di un conteggio preciso da parte del servizio di polizia locale.”*

Al riguardo, occorre rilevare che dai dati presenti nell'allegato a2) *Elenco risorse vincolate* del rendiconto 2021 è emerso che l'importo citato, pari a 29.249,00 euro, non risulta impegnato nel 2021 ma mantenuto nel risultato di amministrazione vincolato al 31/12/2021.

Inoltre, si sottolinea che la tab. 4 del questionario del rendiconto, come sopra precisato, fa riferimento, ai *“valori della parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente”* ed è finalizzata, appunto, a ricostruire la coerenza e la continuità delle quote vincolate tra esercizi successivi, e quindi, la esatta composizione dei relativi risultati di amministrazione e in particolare delle parti libere.

La Sezione raccomanda, pertanto, una maggiore attenzione nella predisposizione degli allegati al rendiconto, che devono fornire dati corretti, completi e coerenti con quelli indicati nei prospetti trasmessi alla BDAP e con le ulteriori informazioni fornite nei questionari.

### **3.4 Ritardo nei pagamenti e assenza del fondo garanzia debiti commerciali nel risultato di amministrazione 2021**

Dalla verifica dei dati presenti in BDAP è emerso che il fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) non è presente tra i fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2021, benché l'Organo di revisione abbia risposto affermativamente al quesito 6.4 (*“L'Ente ha correttamente esposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, secondo le modalità ivi indicate?”*).

Dall'esame del rendiconto 2020, pubblicato nel sito internet comunale è stato riscontrato il valore dell'indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2020, pari a 43,25 giorni, nonché l'importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza, di 684.062,37 euro.

Peraltro, nel questionario sul rendiconto 2021, al quesito 6.5, il Revisore ha dichiarato che nel 2020 l'Ente ha prodotto ritardi nei pagamenti superiori a sessanta giorni e nel successivo quesito 6.5.1 ha indicato nel 5% la percentuale di accantonamento al fondo determinata sugli stanziamenti dell'esercizio.

Alla richiesta di chiarimenti sulle discrasie sopra menzionate e di motivazioni circa l'assenza del fondo, l'Ente ha dichiarato che *“Il fondo non risulta stanziato nel bilancio di previsione 2021 perché non dovuto e quindi non risulta accantonato in sede di rendiconto”*. Alla domanda 6.4 è stato risposto sì in quanto la somma è pari a zero e quindi correttamente riportato”.

Al riguardo, occorre rilevare che la risposta dell'Ente risulta in contrasto con i dati di fatto emersi in fase istruttoria, e la motivazione fornita (*“perché non dovuto”*) del tutto insufficiente a giustificare il mancato adempimento dell'obbligo di accantonamento previsto.

Inoltre, l'Ente, con le affermazioni sopra riportate, ha completamente smentito le dichiarazioni fatte dall'Organo di revisione nel questionario del rendiconto 2021 che ha invece dichiarato l'avvenuto accantonamento della misura massima prevista dalle disposizioni recate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'art. 1, comma 859, legge n. 145/2018, in vigore dal 1 gennaio 2020, ha disposto che *“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano”* le misure previste dal successivo comma 862, al ricorrere di due distinte condizioni, elencate alle lettere a) e b) del comma 589 e rappresentate, rispettivamente, dalla mancata riduzione del 10% del debito commerciale scaduto, calcolata con riferimento ai due esercizi precedenti a quello di calcolo del FGDC, e da un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali

Il comma 862 (nella versione in vigore dal 27 ottobre 2019 fino al 1 marzo 2021, per le modifiche intervenute con l'art. 50, co. 1, lett. c), d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) - ha pertanto previsto che *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti”*.

Peraltro, lo stesso comma 862 è stato modificato dall'art. 2, co. 4-*quater*, lett. b), d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, dall'art. 9, co. 2, lett. b), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, della versione in vigore dal 7 novembre 2021, emerge che lo stanziamento del fondo deve avvenire *“anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio”*, confluendo, a fine esercizio *“nella quota accantonata del risultato di amministrazione”*.

Le misure previste dal citato comma 862 stabiliscono un diverso ammontare del FGDC a seconda delle già descritte condizioni di ritardo in cui si trova l'Ente.

In particolare, l'importo del FGDC deve essere calcolato come percentuale degli stanziamenti della *“spesa per acquisto di beni e servizi”* nell'esercizio in corso, pari al 5% in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale scaduto (comma 862, lett. a); pari al 3% se il ritardo evidenziato dall'indice di tempestività dei pagamenti nell'esercizio precedente è compreso tra trentuno e sessanta giorni (comma 862, lett. b); pari al 2% se l'indice ha un valore compreso tra undici e trenta giorni (comma 862, lett. c); pari all'1% se l'indice ha un valore che va da uno a dieci giorni (comma 862, lett. d).

Il successivo comma 863 dispone, inoltre, l'adeguamento del FGDC *“alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”*.

È necessario, infine, sottolineare che, ai sensi del comma 858 *“Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”*.

Per quanto sopra evidenziato, si deve concludere che l'Ente, nell'esercizio 2021, essendosi verificate le *“condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente”*, ovvero al 2020, rappresentate da un ritardo nei pagamenti tra trentuno e sessanta giorni, aveva l'obbligo, ai sensi del comma 862, lett. b), di accantonare il FGDC almeno nella misura del 3% degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, fatte salve le condizioni più rigorose dettate dalla lettera a) del comma 862, connesse alla mancata riduzione del debito scaduto, circostanza che emergerebbe dalla risposta data dal Revisore al quesito 6.5.1 sopra riportata.

Si aggiunge che, nella risposta alle richieste istruttorie, l'Ente ha poi riferito che *“I dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi al 2021 hanno comportato lo stanziamento del FGDC per l'anno 2022”*, circostanza della quale la Sezione prende atto.

Sempre con riferimento alla tempestività dei pagamenti, l'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014 prevede che venga allegato al rendiconto *“un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione”*.

Tuttavia, dalla verifica effettuata sulla delibera consiliare n. 21 del 27/6/2022 che approva il rendiconto, il prospetto è risultato non corredato dalla doppia sottoscrizione ed inoltre non è stata riscontrata la presenza della relazione che deve contenere le indicazioni riguardanti le misure adottate o previste per ricondurre i pagamenti ai termini di legge, come richiesto dal sopra citato art. 41.

L'Ente, invitato a dare motivazioni dell'incompleto adempimento di quanto previsto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014 e ad indicare quali iniziative abbia adottato per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti, non ha fornito alcuna risposta.

In considerazione della grave situazione di ritardo dei pagamenti, ampiamente illustrata, unita al mancato rispetto sia degli obblighi informativi sia degli adempimenti posti dalla normativa vigente, la Sezione invita l'Ente al rispetto puntuale di tutte le disposizioni richiamate e ad intraprendere senza indugio le azioni necessarie a rendere effettivo il

rientro dei pagamenti nelle tempistiche di legge, tenendo conto dell'obbligo e delle responsabilità disciplinare e amministrativa previste dall'art. 183, co. 8, TUEL, nonché della possibile esposizione dell'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori previste dagli artt. 3, 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002.

### **3.5 Riscossione dei residui attivi e delle entrate extratributarie**

Dall'analisi dei dati disponibili, sono state riscontrate basse percentuali di riscossione per i residui attivi del titolo 1 (42%) e del titolo 3 (36%). Pertanto, in sede istruttoria l'Ente è stato invitato a motivare tale risultato, a illustrare le iniziative adottate per migliorare l'efficienza della riscossione e infine a trasmettere la delibera di riaccertamento ordinario dei residui adottata nel 2022 in vista dell'approvazione del rendiconto 2021.

In riscontro, il Comune ha precisato che *“I residui attivi al titolo I si riferiscono ai ruoli IMU e TASI, dove la percentuale di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è molto bassa. Nel titolo III le somme presenti nei residui attivi si riferiscono principalmente alle sanzioni del codice della strada messe a ruolo e riscosse da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sempre con percentuali molto basse. Il fondo crediti dubbia esigibilità presente nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione rispecchia le basse percentuali di riscossioni.*

La delibera di riaccertamento ordinario dei residui è stata trasmessa; tuttavia, l'Ente non ha dato conto delle iniziative adottate o da adottare in relazione alle riscossioni.

Inoltre, le entrate extratributarie hanno evidenziato una percentuale di realizzo particolarmente esigua in conto competenza (18%), e la difficoltà di riscossione ha riguardato, come sembra, prevalentemente le sanzioni per violazione al Codice della strada, alle quali, peraltro, è destinata la parte più significativa del FCDE.

Infine, con riferimento alle sanzioni per violazione al Codice della strada, riferite ad una convenzione con il Comune di Stanghella, è emersa la presenza di un vincolo apposto dall'Ente sull'avanzo di amministrazione.

L'Ente, invitato a relazione in merito, ha spiegato che *“I rendiconti relativi alla riscossione delle sanzioni CDS sono stati effettuati con ritardo in quanto c'è stato un avvicendamento del personale nel comune capofila; pertanto, in attesa di destinazione sono stati vincolati.”*

La Sezione raccomanda di attuare provvedimenti idonei a migliorare il grado di riscossione delle entrate, sia di competenza che in conto residui, e si riserva di effettuare ulteriori verifiche nel corso del prossimo ciclo di controlli.

### **3.6 Indebitamento**

Dai dati presenti in BDAP, è emerso che nell'esercizio 2021 è stato contratto un nuovo mutuo per 548.800,00 euro. Tuttavia, ciò non è stato riscontrato nella tabella del questionario in cui viene dato conto del debito complessivo esistente al 31/12/2021.

Alla richiesta di chiarimenti il Comune ha replicato affermando che *“nel questionario è*

*stato riportato un dato non corretto, mentre il dato presente nella relazione revisore 2022 è corretto*". L'Ente ha infine confermato lo stock di debito complessivo pari, al 31/12/2021, a 1.957.364,47 euro.

La Sezione prende atto.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto 2021 del Comune di Boara Pisani (PD):

- rileva l'assenza nel bilancio di previsione, delle voci relative al FPV per ciascuna delle annualità, sia di entrata che di spesa; rammenta la necessità di valorizzare il citato fondo al fine di garantire la continuità del ciclo economico finanziario in stretta connessione con il ciclo tecnico e assicurare la veridicità e attendibilità del bilancio di previsione e dei relativi equilibri nel periodo triennale di riferimento;
- riscontra il ritardo nell'approvazione del rendiconto motivata dalla carenza di personale; raccomanda di adottare tutte le azioni necessarie per conseguire l'efficienza degli uffici finanziari e di garantire l'approvazione dei documenti del ciclo di bilancio nei termini di legge;
- rileva discrasie nei dati relativi all'utilizzo dell'avanzo vincolato; raccomanda una maggiore attenzione nella predisposizione degli allegati al rendiconto, che devono fornire dati corretti, completi e coerenti con quelli indicati nei prospetti trasmessi alla BDAP e con le ulteriori informazioni fornite nei questionari;
- rileva una grave situazione di ritardo dei pagamenti e il mancato rispetto degli obblighi informativi e degli adempimenti posti dalla normativa vigente; invita l'Ente al rispetto puntuale di tutte le disposizioni richiamate e ad intraprendere senza indugio le azioni necessarie a rendere effettivo il rientro dei pagamenti nelle tempistiche di legge, tenendo conto dell'obbligo e delle responsabilità disciplinare e amministrativa previste dall'art. 183, co. 8, TUEL, nonché della possibile esposizione dell'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori previste dagli artt. 3, 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002;
- riscontra una bassa capacità di riscossione delle entrate di competenza e in conto residui; raccomanda di attuare provvedimenti idonei a migliorare le percentuali di realizzo e rimanda al prossimo ciclo di controlli le ulteriori necessarie verifiche;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Boara Pisani (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

Il Magistrato relatore  
f.to digitalmente Paola Cecconi

Il Presidente  
f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 1 febbraio 2024.

Il Direttore di Segreteria  
f.to digitalmente Letizia Rossini